

15 MAR 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE FOLL. ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto:
franchiamento del
credito

R.G.N. 8365/2009

Cron. 6664

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 07/02/2013
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8365-2009 proposto da:

PRATTICO' PASQUALE PRTPQL54M18G902X, CASTALDO
 SALVATORE CSTSVT56A05I151A, entrambi rappresentati e
 difesi dall'avvocato FELUCA ANTONIO FLCNTM37M31A064Q,
 nonchè lo stesso Avvocato FELUCA ANTONIO già
 procuratore di se stesso, tutti elettivamente
 domiciliati in ROMA, VIA NICOTERA 24, presso lo studio
 dell'avvocato MICHELANGELO CAPUA, giusta delega in
 atti;

- ricorrenti -

nonchè contro


FONDAZIONE NOSOCOMIO DENTALE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 36072/2008 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 13/01/2009 R.G.N. 12092/2008 +
altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.1.2009, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla Fondazione Nosocomio Dentale, con la quale era stata dedotta la inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei precetti notificati da ciascuno dei lavoratori il 29.2.2008 per l'importo conteggiato a titolo di 14° mensilità maturata nei mesi di luglio successivi al 30.10.2004, interessi e rivalutazione monetaria sino al 31.1.2008, nonché per la somma calcolata per diritti ed onorari della procedura. La stessa Fondazione aveva, invece, provveduto spontaneamente al pagamento della somma di cui al precetto del 19.11.2007, per la parte relativa alle voci ritenute dovute.

Nel pervenire all'accoglimento dell'opposizione, era attribuita portata dirimente al principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a s. u. del 15.11.2007, n. 23726, che aveva affermato il divieto di frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi ed in ossequio al generale dovere di correttezza e buona fede, che imponeva al creditore di evitare la disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto, in ragione anche di criterio di interpretazione della normativa processuale in linea con il precetto inderogabile del giusto processo.

Veniva conferito risalto alla circostanza che, all'atto dell'incasso di assegno circolare della somma di cui al primo atto di precetto, l'importo di cui al pagamento non era stato contestato, non avendo il creditore formulato riserve con riguardo al suo ammontare ed a quella che, con ulteriore precetto, era stato richiesto il pagamento di assegno *ad personam* sulla quattordicesima mensilità, sulla base dello stesso titolo esecutivo notificato, senza ulteriori precisazioni ed integrazioni. Il giudice contestava la riferibilità dell'enunciato principio alle sole ipotesi di azione esecutiva già intrapresa, dovendo ritenersi che il precetto inerisse al processo esecutivo, acquisendo natura processuale e costituendo una formalità imprescindibile di tale procedimento, avuto riguardo all'espresso avvertimento, in esso contenuto, che, in caso di omesso pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Né poteva ritenersi che il debitore, per ottenere tutela avverso un comportamento del creditore caratterizzato da ripetuti ripensamenti, dovesse attendere comunque il pignoramento dei beni, con inevitabile pregiudizio che, invece, detti principi

miravano concretamente a scongiurare, nell'ottica di non rendere eccessivamente gravosa la posizione del debitore. Diverso sarebbe stato, secondo il giudice del lavoro, il caso in cui il creditore avesse notificato un secondo atto di precetto mentre era ancora efficace il primo, al fine di promuovere una identica azione esecutiva, qualora avesse nutrito il fondato timore che la prima potesse essere inficiata da vizi verificatisi nella sua fase di attuazione. In tale caso non sarebbe stata, infatti, ipotizzabile la parcellizzazione del credito, giacchè l'attivazione del creditore si sarebbe concretizzata nella richiesta, sin dal primo momento, dell'intera somma dovuta, tant'è che in tali casi era prevista la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell'art. 273 c.p.c., non potendo ravvisarsi un abuso del diritto e potendo il debitore reagire utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento sin dalla notifica del primo precetto, con la certezza che null'altro potesse essergli richiesto. Quale conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto degli opposti ad agire in esecuzione forzata nei confronti della Fondazione opponente per i crediti indicati in ciascun precetto opposto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono Castaldo Salvatore e Praticò Pasquale, con unico motivo.

La Fondazione è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I lavoratori denunziano, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., come letti ed interpretati, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Contestano, innanzitutto, l'affermato principio secondo cui la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto, sia pure nella fase patologica della coazione all'adempimento, in quanto attuata nel processo e tramite processo, si risolverebbe automaticamente in abuso dello stesso, tuttavia non impugnano tale aspetto, ma essenzialmente rilevano che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione il principio enunciato. Assumono, invero, che essi creditori non hanno formulato diverse richieste giudiziali di accertamento del credito e di conseguente condanna al pagamento del corrispondente importo, essendosi limitati, dopo la sentenza che accertava il loro

diritto, a notificare una prima volta un precetto per il pagamento di assegno *ad personam* calcolato su tredici mensilità, provvedendo, poi, una volta accortisi dell'errore, alla notifica di un secondo precetto per la corresponsione di ulteriore somma a titolo di assegno *ad personam* inerente la quattordicesima mensilità. Ritengono che, pertanto, non si sia realizzato alcun abuso degli strumenti processuali, atteso che, prima del secondo precetto, non era stato ancora azionato alcun diritto accertato in sentenza, in quanto vi era stato un pagamento spontaneo della Fondazione dopo la notifica del primo precetto, e ribadiscono che, se la procedura esecutiva non venga intrapresa, il precetto non si inserisce negli atti del processo di esecuzione. Osservano che il tema sottoposto alle S. U. della Suprema Corte era quello della legittimità o meno della condotta del creditore che proponga diversi e distinti ricorsi per decreto ingiuntivo per il recupero parcellizzato di un medesimo credito e che, nel caso ivi esaminato, le azioni riguardavano la fase iniziale dell'accertamento del credito, con la conseguenza che dall'affermazione del principio di infrazionabilità del credito era derivata al creditore l'impossibilità di percorrere la strada della pluralità di azioni proposte per frazioni del credito. Rilevano che il *dictum* della Corte di legittimità riguarda la proponibilità della domanda e giammai l'esistenza del credito, laddove il Tribunale ha tratto dall'applicazione del principio una conseguenza ulteriore e diversa rispetto a quella che sarebbe dovuta conseguire alla corretta applicazione del principio stesso, venendo a sancire una causa di estinzione del credito non prevista dall'ordinamento. Aggiungono che, poiché al primo atto di precetto era seguito il pagamento spontaneo e nessun giudice dell'esecuzione era stato mai designato, non si è potuto dichiarare la improponibilità della prima domanda, con la conseguenza che tale declaratoria non poteva essere adottata con riguardo all'ulteriore richiesta che riguardasse il residuo credito. All'esito della parte argomentativa, formulano quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.

Il ricorso è infondato.

Il giudice dell'opposizione ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte a sezioni unite, con sentenza 15.11.2007 n. 23716, secondo cui "Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione

aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale". Nella specie il rapporto obbligatorio doveva ritenersi unico in quanto anche la pretesa relativa al riconoscimento del diritto all'assegno personale sulla quattordicesima mensilità trovava il suo fondamento nel medesimo provvedimento giudiziale del 25.9.2007, sicchè la richiesta, con atto di precetto, da parte dei lavoratori, di una parte soltanto del credito ivi riconosciuto, senza che fosse formulata alcuna riserva in relazione al carattere non interamente soddisfattivo dell'importo incassato, era tale da indurre la debitrice a ritenere definitivo l'adempimento effettuato in esecuzione del precetto notificato. La notifica di ulteriore precetto fondato sullo stesso titolo esecutivo deve, pertanto, ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale, nel caso considerato, bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Peraltro, la circostanza che la debitrice non abbia opposto reazioni alla prima richiesta di adempimento correttamente non è stata ritenuta tale da precluderle la possibilità di fare valere, in sede di notifica di una seconda intimazione per diverso importo, il suo diritto ad una corretta utilizzazione, da parte dei creditori, dei mezzi processuali ed a nulla vale il richiamo alla natura del precetto, che, pure essendo qualificabile come atto preliminare stragiudiziale, è opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale della quale un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto del principio enunciato, avrebbe evitato l'instaurazione. La violazione del principio comporta, invero, oltre che un aggravio della posizione del debitore, stante l'incidenza pregiudizievole sulla stessa del prolungamento del vincolo coattivo cui il soggetto obbligato dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, un "vulnus" al principio del giusto processo, per l'eventualità di formazione di giudicati contraddittori, cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto, ed anche al principio costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della "ragionevole durata del processo" (cfr,

al riguardo, anche Cass. 11.6.2008 n. 15476, che ha pure sancito il principio che le domande aventi ad oggetto una frazione di un credito derivante da unico rapporto obbligatorio vanno dichiarate improponibili). In successiva sentenza di questa Corte (Cass. 3.12.2008 n. 28719) è stato ulteriormente evidenziato come "il principio sia stato affermato in quadro normativo evolutosi negli ultimi tempi sotto un duplice profilo: da un lato si è assistito ad una sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; dall'altro, l'affermarsi del canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., ha comportato una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allinearsi al duplice obiettivo della ragionevolezza della durata del procedimento e della giustizia del processo, inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che giusto non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della *potestas agendi*". In applicazione del suddetto principio, nelle sue varie articolazioni, è stato così ritenuto che resta preclusa una domanda già proponibile ancorché fondata su ragioni non dedotte - ma tuttavia deducibili - in precedente giudizio.

La rinnovata prospettiva del concetto di "deducibile", imposta dai canoni di "correttezza e buona fede" e del "giusto processo", conduce, pertanto, a conclusioni opposte a quelle sostenute nel presente ricorso. Né assume significato ostativo all'applicabilità del principio enunciato la circostanza che, nella specie, al primo precetto sia seguito il pagamento dell'importo in esso indicato, atteso che le conseguenze non sono diverse da quelle che seguirebbero all'insaturazione di più azioni giudiziali per ottenere l'adempimento di parti del credito riconducibili ad unico rapporto obbligatorio, essendo stata, anzi, nel caso considerato, estinto dalla debitrice il credito di cui al titolo esecutivo in relazione a precetto non opposto ed essendo stato l'ulteriore precetto opposto anche sulla base di ragioni attinenti all'inesistenza del titolo esecutivo e del credito vantato, rispetto alle quali ha assunto, tuttavia, portata assorbente la dedotta violazione del divieto della sua parcellizzazione.

Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.

Nulla va statuito sulle spese di lite del presente giudizio, essendo la Fondazione rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma il 7.2.2013

Il Consigliere estensore

Federico

Il Presidente

Federico

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi
Depositato in Cancelleria
oggi, ...15..MAR..2013.
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi

